



Comune di Padova

Settore Risorse Umane

Determinazione n. 2021/34/0241 del 30/07/2021

Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO FORNITO DALLA DITTA RANDSTAD ITALIA SPA - CIG 8837749530

IL CAPO SETTORE Risorse Umane

RICHIAMATI:

1. la determinazione n. 2018/34/0172 del 23/07/2018 con la quale è stato aggiudicato alla Ditta Randstad Italia Spa il servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato;
2. il successivo contratto Rep. n. 80201 del 21/01/2019 avente durata triennale a decorrere dal 02/08/2018;
3. l'atto di sottomissione prot. n. 201537 del 26/05/2020 e la successiva determinazione n. 2020/34/0118 del 27/05/2020 volta a variare il contratto rep. n. 80201 del 21/01/2019 in corso con codesta Ditta, mediante aumento del 20% (c.d. quinto d'obbligo) dell'importo complessivo presunto dell'appalto;
4. l'appendice di variazione al contratto prot. n. 87755 del 24/02/2021, volta ad aumentare di un ulteriore 25% l'importo complessivo presunto del contratto rep. n. 80201 del 21/01/2019;

DATO atto che:

- il disciplinare di gara prevedeva la possibilità di ripetizione del contratto, alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta del Comune, come stabilito all'art. 4 del citato contratto e nel disciplinare di gara;
- con nota prot. n. 208081 del 05/05/2021 è stato chiesto alla Ditta la disponibilità a procedere al rinnovo del contratto anche con una rivalutazione del moltiplicatore offerto in sede di gara o altra modalità volta a produrre un beneficio economico a favore di questo Ente;
- con riscontro del 28/05/2021, acquisito al prot. n. 250612 del 01/06/2021, successivamente integrato con nota del 15/7/2021 acquisita al prot. n. 321637, la Ditta – dato atto del reale margine di agenzia particolarmente basso nei quasi tre anni di contratto – ha proposto una riduzione del moltiplicatore di 0,005 qualora il tasso di assenteismo dei lavoratori somministrati, verificato semestralmente, sia pari o inferiore al 2%;

RITENUTO – dato il proficuo rapporto intercorso con la ditta Randstad Italia Spa - di procedere al rinnovo del contratto rep. n. 80201 del 21/01/2019 alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previste nello stesso e nel Capitolato Descrittivo Prestazionale adottato in sede di gara, salvo la verifica semestrale del tasso di assenteismo, al fine di una riduzione del moltiplicatore offerto in sede di gara (pari a 1,070) di 0,005 (con conseguente moltiplicatore pari a 1,065);

DATO atto che:

- il contratto di rinnovo sarà stipulato con atto pubblico ai sensi del vigente Regolamento dei contratti di questo Ente, come da allegato schema di contratto;
- al fine di assicurare la continuità del servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato, si procederà alla consegna di lavori in pendenza della stipulazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, che prevede la possibilità di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza in caso di servizi e forniture, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

- la presente procedura di gara è esclusa dall'obbligo del versamento della contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, come già esplicitato con precedente determinazione n. 2018/34/0078 del 18/04/2018;

DATO atto che per il presente rinnovo è stato acquisito il CIG n. 8837749530 e che il CIG originario è il n. 7455767590;

DATO altresì atto che il n. di CUI è S00644060287 2021 00001;

RILEVATO in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 26 L. 488/99 e dall'art. 1, c. 449, L. 296/06 che il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all'interno delle convenzioni CONSIP;

RICHIAMATO il Regolamento per la costituzione e la quantificazione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, adottato con D.G.C. n. 2019/0366 del 11/06/2019;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2020 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 689 del 29/12/2020 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Bilancio di Previsione 2021/2023 e il PEG esercizi 2021 – 2023;

DETERMINA

- di procedere, in base alle motivazioni ed alla normativa citate in premessa che si richiamano integralmente, al rinnovo del contratto rep. n. 80201 del 21/01/2019, per ulteriori 3 anni con decorrenza dal 02/08/2021 al 01/08/2024, alle medesime condizioni economiche e giuridiche in corso, così come previste nel citato contratto rep. n. 80201 e nel Capitolato Descrittivo Prestazionale adottato in sede di gara, con l'aggiunta della seguente clausola "Il moltiplicatore offerto in sede di gara (1,07) sarà ridotto di 0,005 (pertanto portato a 1,065) qualora il tasso di assenteismo dei lavoratori somministrati, verificato semestralmente, sia pari o inferiore al 2%";
- di prevedere che il contratto di rinnovo sia stipulato con atto pubblico, come da allegato schema di contratto, ai sensi del vigente Regolamento contratti di questo Ente;
- di stabilire che il valore stimato del contratto è di € 1.020.000,00 (IVA 22% inclusa) e che il piano finanziario in capo al bilancio per la copertura dei costi totali sarà il seguente:

PIANO FINANZIARIO 2021-2024 (su capitolo 13075900 e vari capitoli di altri Settori)

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
105.000€	300.000 €	315.000 €	300.000

dando atto che la spesa sarà impegnata sui competenti capitoli in base alle specifiche esigenze che si manifesteranno, nel rispetto della previsione di spesa complessiva che viene qui ripartita nelle diverse annualità a titolo puramente indicativo, dando atto che la stessa trova copertura nel bilancio triennale dell'Ente e che si terrà conto della previsione di spesa per l'esercizio 2024 in sede di predisposizione dei documenti contabili di programmazione finanziaria;

- di dare atto che - al fine di assicurare la continuità del servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato - si procederà alla consegna di lavori in pendenza della stipulazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020;
- di dare atto che la presente non contiene aspetti contabili, in quanto lo stipulando contratto normativo non obbliga questa Amministrazione all'utilizzo di lavoratori in somministrazione, che saranno richiesti in base alle future ed attualmente non prevedibili specifiche esigenze di personale a tempo determinato nei vari Settori dell'Ente e, comunque, nei limiti della copertura finanziaria;

- di dare atto che – essendo la concreta fornitura di lavoratori in somministrazione rinviata a successivi atti di impegno di spesa e di richieste di attivazione - l'impegno di spesa relativo all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, quantificato nella misura massima di € 5.100,00, sarà assunto annualmente, con successivo atto in base alle somme che saranno effettivamente impegnate;
- di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza al Settore Contratti Appalti e Provveditorato.

30/07/2021

Il Capo Settore
Sonia Furlan

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

OGGETTO: Servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato CIG: 8837749530

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ nella residenza comunale di Padova **oppure** presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Padova **oppure** _____ Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore _____ del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- _____, nato a ____ il ____, residente a ____ in Via/Piazza ____ n. ____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ____ dell'impresa ____, (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante _____ in data _____ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, allegata al presente atto) con sede a __ in Via/Piazza _____ n. ____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al

numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominata Agenzia.

I componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che con determinazione n. 2018/34/0172 del 23/07/2018 è stato aggiudicato alla Ditta Randstad Italia Spa il servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato;
- che con tale Ditta è stato quindi stipulato il contratto Rep. n. 80201 del 21/01/2019, avente durata triennale a decorrere dal 02/08/2018;
- che detto contratto prevede la possibilità di ripetizione del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche ivi stabilite;
- che con determinazione del dirigente del Settore n. __ in data __, esecutiva, è stato stabilito di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori tre anni a decorrere dal 02/08/2021 sino al 01/08/2024, in base alle motivazioni in essa esplicitate;

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Agenzia successivamente alla stipula del contratto, ai

sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Agenzia successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

- **(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.)** che l'Agenzia ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che con citata determinazione n. _____ del Dirigente del Settore _____, si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati (**elenco indicativo, da adattare o integrare a seconda delle circostanze**):

- il capitolato descrittivo prestazionale (d'ora in poi capitolato), allegato al contratto Rep. n. 80201 del 21/01/2019;
- l'offerta tecnica allegata al contratto Rep. n. 80201 del 21/01/2019;
- l'offerta economica allegata al contratto Rep. n. 80201 del 21/01/2019;
- le polizze di garanzie.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 – Oggetto del servizio.

Il servizio suddetto ha per oggetto una prestazione articolata, consistente nella selezione e fornitura da parte dell'Agenzia di lavoratori a tempo determinato ascrivibili alle categorie previste nel CCNL del Comparto Funzioni Locali, così come indicate all'art. 2 del Capitolato.

Il presente contratto non obbliga l'Amministrazione ad usufruire del servizio, al quale avrà facoltà di ricorrere in base ad una valutazione unilaterale della situazione contingente.

La specifica fornitura di lavoratori sarà effettuata previa apposita richiesta di attivazione del presente contratto da parte del Settore Risorse Umane, con invio della "richiesta di somministrazione di manodopera a tempo determinato" di cui all'art. 2 del Capitolato.

- ARTICOLO 3 - Affidamento - Corrispettivo del contratto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova con il presente contratto rinnova l'affidamento del

servizio di cui all'oggetto alla Ditta Randstad Italia Spa, per i prezzi orari risultanti dall'applicazione del "moltiplicatore unico" offerto (1,07) sul "costo orario" indicato in sede di gara e dettagliato nella "tabella A" allegata al Csa. Il moltiplicatore offerto in sede di gara (1,07) sarà ridotto di 0,005 (pertanto portato a 1,065) qualora il tasso di assenteismo dei lavoratori somministrati, verificato semestralmente, sia pari o inferiore al 2%.

I prezzi orari si intendono al netto dell'IVA e saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

Per il servizio in oggetto il Comune si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, il prezzo orario (calcolato come sopra indicato), per la specifica categoria economica del lavoratore avviato.

Si rinvia all'art. 3 del Capitolato per quanto concerne la specificazione del principio di omnicomprensività del prezzo orario, la definizione del prezzo relativo alle festività infrasettimanali e alle altre voci (indennità, salario accessorio..), l'applicazione del contributo Aspi per le somministrazioni di carattere non sostitutivo, la variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del C.C.N.L. o per modifiche normative.

Il servizio sarà contabilizzato a misura.

- ARTICOLO 4 – Durata del servizio- opzione di proroga - penali.

Il servizio ha la durata di 3 anni, decorrenti dal 02/08/2021. L'Agenzia non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

I singoli ordinativi di avvio di lavoratori a tempo determinato potranno

essere effettuati entro la data di scadenza del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Agenzia mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.

Nel caso di proroga, l'Agenzia è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Sono previste le seguenti penalità:

- In caso di reiterati ritardi (dopo i primi 2 rilievi scritti) nell'avvio di lavoratori a tempo determinato oltre i termini di cui all'art. 5 lett. h) – i) del Capitolato, si provvederà ad applicare una penale pari ad € 30,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo;
- In caso di duplice violazione degli obblighi previsti all'art. 5 lettere f) – g) del Capitolato, nonché in caso di reiterati (dopo i primi 2 rilievi scritti) errori nella predisposizione delle buste paga dei dipendenti, si provvederà ad applicare una penale pari a € 100,00.

Le penalità vengono comunicate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti previa contestazione scritta.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Agenzia.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore

dell'Agenzia. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Agenzia.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Gli ulteriori obblighi di natura tecnica a carico dell'Agenzia sono indicati all'art. 5 del Capitolato.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Agenzia si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Agenzia, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Agenzia, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Agenzia, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli

obblighi di cui sopra.

- ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Agenzia, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture mensili.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Non saranno corrisposte anticipazioni.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Agenzia acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

E' facoltà dell'Agenzia presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Agenzia ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

_____ presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____ codice fiscale _____.

L'Agenzia si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'Agenzia nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 8837749530.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è 5BCDA9.

- ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi.

I prezzi orari dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto, salvo quanto previsto all'art. 3 del Capitolato in caso di variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del C.C.N.L. o per modifiche normative.

- ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Agenzia, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Agenzia non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'Agenzia ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € _____ mediante versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con-

sentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario _____ (oppure) con assegno circolare

_____ (oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno

di deposito, presso la Tesoreria comunale _____

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della _____, nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. _____ della _____, nel rispetto del

D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. _____ rilasciata

dall'intermediario finanziario _____, in possesso dei re-

quisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 14 - Garanzia di cui all'articolo 13 – Foro competente.

Trattandosi di contratto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

ARTICOLO 15 - Clausola risolutiva.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa

formale comunicazione all'Agenzia con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'Agenzia acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019).

L'Agenzia ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e

trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Agenzia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Agenzia si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.

L'Agenzia si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Agenzia si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'Agenzia si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L' Agenzia si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 17 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Agenzia e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Agenzia dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

- ARTICOLO 18 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Agenzia che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 19 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7

marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato all'Agenzia sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Agenzia volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. _____ facciate scritte per intero e quanto di questa _____ ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.